

Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli uffici giudiziari. Aggiornamento al 12.1.2025

All. A - Relazione sulla situazione del Processo Penale Telematico conseguente alle modifiche dell'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n.217 introdotte dal D.M. 27 dicembre 2024, n.206.

La Settima Commissione propone di adottare la seguente delibera, con l'astensione del Consigliere Aimi:

18/VV/2024 - Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli uffici giudiziari. Aggiornamento al 12.1.2025

Il Consiglio,

- letto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 relativo al Regolamento recante: *“Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”*;
- letto, altresì, il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206 avente ad oggetto il *“Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”*;
- richiamate le precedenti delibere consiliari del 13.3.2024, del 24.07.2024 e dell'11.12.2024;
- letta e integralmente condivisa la Relazione della Struttura Tecnica per l'Organizzazione (STO) - depositato in data 12.1.2025, previa specifica delega della Settima Commissione in data 9.1.2025 – inerente *“alla situazione del Processo Penale Telematico conseguente alle modifiche dell'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n.217 introdotte dal D.M. 27 dicembre 2024, n.206”*, che si allega (All. A¹);

OSSERVA

1) Premessa

La settima commissione ed il Consiglio monitorano con costanza il progressivo dispiegamento del processo penale telematico nei Tribunali e nelle Procure della Repubblica. Il tema è stato, infatti, oggetto di ripetuti interventi consiliari anche nel corso del 2024 e nello specifico:

- Delibera del 13.3.2024 con la quale il Consiglio aveva rilevato come la prima diffusione di APP (in quel momento limitato alle sole richieste di archiviazione) avesse

¹ 1 Gli allegati alla relazione della STO, presenti in forma cartacea nel fascicolo della pratica, saranno pubblicati sul sito dopo l'approvazione della presente delibera.

determinato un accumulo generalizzato di arretrato. In quella occasione, alla delibera era stata allegata un'ampia relazione tecnica contenente le caratteristiche necessarie di un applicativo con il quale si intenda gestire le complesse fasi del procedimento penale, rappresentando le esigenze sia dei magistrati che del personale di segreteria. Si ribadiva poi come gli applicativi forniti dal Ministero non possano individuare “*moduli organizzativi predeterminati ai quali i singoli uffici debbono poi adattarsi*”, ma devono “*consentire a ciascuno di questi di mantenere la propria articolazione interna, in conformità del progetto organizzativo e delle tabelle*”;

- Delibera del 24.7.2024, relativa allo “*stato della giustizia telematica*”, nella quale si rilevava, tra l'altro, la persistenza di gravi criticità di APP;
- Delibera dell'11.12.2024, relativa alla Nota prot. 44563.U in data 18.11.2024 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia trasmette il ‘Regolamento recante modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217’, nella quale è stata evidenziata l'inidoneità dell'applicativo a gestire ulteriori fasi del procedimento e del processo penale.

Orbene, il D.M. 27.12.2024, n.206, in vigore dal 30.12.2024, ha ridefinito sia l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, sia i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale, mediante la rimodulazione delle disposizioni dell'art. 3 del D.M. 29.12.23, n.217.

Ad appena pochi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche, la preliminare e parziale verifica del complessivo impatto sugli uffici giudiziari della rimodulazione della transizione digitale nel settore giudiziario operata dal Ministero della giustizia consente di individuare effetti decisamente preoccupanti che erano peraltro stati ampliamenti previsti nella citata delibera dello scorso 11 dicembre 2024.

2) Le previsioni del D.M. 206/2024

Vanno, innanzitutto, descritti brevemente gli effetti processuali del testo dell'art.3 D.M. n. 217/2023 secondo la sua nuova e definitiva formulazione (parzialmente diversa da quella oggetto del precedente parere consiliare).

Le disposizioni di immediato interesse del nuovo testo dell'art. 3 D.M. 217/2023, che seguito si espongono, stabiliscono:

al comma 1 che, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni

ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di

avocazione; al comma 2 che, sino al 31 dicembre 2025, per i soggetti abilitati interni della Procura (ordinaria ed europea) e dell'Ufficio G.I.P., il deposito di “*atti, documenti, richieste e memorie*” può avere luogo anche con modalità non telematiche² (cd. doppio binario) ad eccezione:

dell'obbligo già dal 1° gennaio 2025, per i soggetti abilitati interni della Procura (ordinaria ed europea) e dell'Ufficio G.I.P., del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie” nei procedimenti:

- di cui al libro V, titolo IX (Udienza preliminare),
- di cui al libro VI, titolo II (Applicazione della pena su richiesta delle parti),
- di cui al libro VI, titolo V (Procedimento per decreto penale),
- di cui al libro VI, titolo V *bis* (Sospensione del procedimento con messa alla prova);
- di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale;

al comma 3 che, negli uffici giudiziari dell'Ufficio G.I.P. e del tribunale, sino al 31 dicembre 2025, per i soggetti abilitati interni ed esterni il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti per misure cautelari e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche;

al comma 4 che, dal 1° aprile 2025, vi è:

² Va sottolineato che l'emanazione del decreto del Ministro della giustizia con il quale sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione, comporta, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 che “sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

- per i soggetti abilitati interni ed esterni l'obbligo di deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti di cui
- al libro VI, titolo I (Giudizio abbreviato),
- al libro VI titolo III (Giudizio direttissimo),
- al libro VI titolo IV (Giudizio immediato),

-per soggetti abilitati interni l'obbligo d'iscrizione delle notizie di reato, di cui all'art.335 c.p.p., con modalità telematiche.

I successivi commi 5, 6 e 7 stabiliscono, poi, i tempi e le fasi della transizione digitale con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;
- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

Il comma 8 opera, inoltre, l'estensione delle disposizioni di cui al comma 5, rimandando al 1° gennaio 2027 la data dalla quale sarà obbligatorio il deposito telematico in relazione alle misure di prevenzione, alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti con autorità straniere) del codice di procedura penale.

Il comma 9 disciplina, infine, il deposito mediante posta elettronica dei difensori.

3) L'impatto della riforma sul giudizio di primo grado

Nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado (salvo le limitate eccezioni di cui ai commi 3, 4 e 8³ del D.M. 206/24), è da ritenersi applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, la regola generale del deposito obbligatorio telematico per tutti i soggetti, abilitati interni ed esterni.

Si tratta di una innovazione che ha effetti fortemente incidenti sul funzionamento della giurisdizione penale. Dal 1° gennaio scorso, infatti, tutte le parti del processo sono obbligate ad

³ Potendosi anche ritenere che la salvezza di cui al comma primo del novellato art. 3 D.M. 217/23 non esaurisca le deroghe al regime telematico obbligatorio per il tribunale ordinario.

utilizzare lo strumento telematico per depositare, anche nelle udienze predibattimentali e dibattimentali, oltre che nell'udienza preliminare, “*atti documenti, richieste e memorie*”.

Come è facile comprendere, la norma introdotta presuppone la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni (giudice e parti) che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio. Ebbene, allo stato attuale, tale disponibilità non sussiste ed è di fatto impossibile lo svolgimento dei giudizi secondo la modalità telematica in assenza di un'idonea infrastruttura tecnologica. Per altro verso, i flussi esistenti nel programma APP che appaiono riconducibili all'udienza preliminare, alla fase predibattimentale ed a quella dibattimentale sono inesistenti o comunque strutturati in maniera embrionale ed elementare, né rispecchiano la dinamica processuale prevista dal codice di rito nel corso dell'udienza in contraddittorio tra le parti (ad es. nel caso di esibizione dibattimentale di atti ed eventuale traslazione degli stessi dal fascicolo del p.m. a quello dibattimentale o nell'apposizione del visto sul verbale d'udienza). I menzionati flussi, inoltre, difettano talvolta in modo radicale della pur minima analisi delle norme processuali (basti in proposito rilevare che l'applicativo ministeriale non prevede le funzionalità relative alla competenza dei magistrati della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo presso tutti i Tribunali del distretto *ex art. 51 co.3 bis c.p.p.*).

Va poi ricordato che, nel corso delle periodiche riunioni del gruppo di analisi su APP costituito in collaborazione tra CSM e Ministero, ed al quale partecipano tra l'altro i componenti della STO, mai è stato nemmeno illustrato alcun flusso relativo al giudizio di primo grado.

Deve rilevarsi che delle problematiche tecnologiche e strutturali di APP (peraltro già segnalate nella relazione della STO del 2.12.24) ha preso atto la stessa DGSIA con nota dell'8 gennaio 2025 di cui si riporta il testo:

“Per quanto qui rileva, è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo) ed esterni (difensori e periti):

i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;

ii. nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;

5

iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

In fase di prima applicazione, tuttavia, sono emerse problematiche che sono già in corso di risoluzione, relative alla sottoscrizione dei verbali di udienza, con riguardo all'apposizione del visto da parte del magistrato che presiede l'udienza, ai sensi dell'art.

483, comma 1-bis, c.p.p. Nelle more del pur imminente rilascio della modifica correttiva che consentirà il deposito con visto digitale, è opportuno che gli uffici seguano prassi uniformi, al fine di agevolare le attività giudiziarie, preservando la completezza del fascicolo informatico. Pertanto, si rappresenta la possibilità che l'ausiliario del magistrato, dopo aver redatto il verbale di udienza, preferibilmente con strumenti informatici, proceda alla sua trasformazione in documento analogico (stampa) sul quale possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, ai fini del successivo deposito – previa scansione dell'originale analogico – con modalità digitali, tramite l'applicativo APP, ai sensi dell'art. 111-ter, comma terzo, c.p.p.

Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica”.

La nota della DGSIA, se da un lato attesta l'esistenza di generiche “problematiche” relative alla impossibilità di sottoscrizione digitale dei verbali di udienza (che costituiscono senz'altro un malfunzionamento dei sistemi informatici), dall'altro raccomanda in generale anche per le udienze in camera di consiglio e dibattimentali l'osservanza della norma di cui all'art.111 *ter* c.p.p. (norma che attiene alla mera regolarità della tenuta del fascicolo informatico anche laddove si verificano le condizioni per l'acquisizione al fascicolo predetto di un documento formato o depositato non digitalmente).

Va, tuttavia, osservato a tale proposito che la norma di cui all'art. 111 *ter* c.p.p. non prevede *ex se* una facoltà alternativa all'obbligo generale di redazione degli atti in forma di documento informatico e di deposito telematico previsto rispettivamente dagli artt.110, comma 1, e 111

6

bis, comma 1, c.p.p., ma postula che si sia già verificata una condizione ostativa alla formazione digitale dell'atto ed al deposito telematico⁴ del documento in deroga a quest'ultime norme e, nel caso di impossibilità di sottoscrizione digitale dei verbali dibattimentali e dell'ordinario deposito telematico dei documenti ad opera degli abilitanti interni ed esterni nel corso del dibattimento, che sia stato reso possibile il ricorso alla modalità “cartacea” sulla base degli accertamenti e delle attestazioni ex art. 175 *bis* c.p.p.⁵.

La citata nota DGSIA ha in sostanza evidenziato l'attuale e concreta esistenza di problematiche riguardanti il malfunzionamento⁴ dei sistemi informatici in relazione alle

4 La formazione ed il deposito di atti e documenti del procedimento penale devono, peraltro, avvenire secondo quanto disposto dagli artt. 11 e ss. del D.M. 44/2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24) seguendo le apposite procedure informatiche previste dalla predetta normativa e dalle specifiche tecniche di cui alla art. 34, comma 1, del citato D.M..

5 L'art. 175 bis c.p.p. stabilisce: *“1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.*

2. *Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.*

3. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.*

4. *La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.*

5. *Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175”.*

udienze in camera di consiglio e dibattimentali che, allo stato, possono essere ovviate solo con le procedure di cui all'art. 175 bis c.p.p..

Alle medesime conclusioni sono giunti i numerosi dirigenti degli uffici giudiziari che, ben prima della predetta nota DGSIA, avevano provveduto ad accertare ed attestare i malfunzionamenti sopra esposti onde consentire che atti e documenti fossero redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, al fine di evitare la paralisi della relativa attività giudiziaria.

⁴ Come affermato dalla Cassazione (sez.V, n.47016/2024 del 6.11.224) *“qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento", per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine (lo stesso, peraltro, spiegato nell'art. 1 comma 5 l. n. 134 del 2021, ossia la legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 150 del 2022) non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali. Ed in tal senso poco importa se il compendio normativo di riferimento imponga l'obbligo o la mera facoltà di procedere al deposito di un determinato atto. Ciò che rileva, per l'appunto, è solo che a causa di una anomalia nel funzionamento del sistema non sia stato possibile effettuare il deposito in modalità telematica dell'atto come configurato dalle norme che lo disciplinano. Deve pertanto ritenersi pacifico che, qualora l'applicazione dedicata al deposito telematico non abbia consentito in un dato momento di procedere con tale modalità alla presentazione delle richieste cumulative di archiviazione dei procedimenti a carico di ignoti per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 415 cod. proc. pen., rimane integrato il presupposto del malfunzionamento del sistema ai sensi ed agli effetti dell'art. 175-bis cod. proc. pen.”.*

Una ricognizione - che ad oggi non è da considerarsi completa - ha permesso di accertare che diversi Presidenti di Tribunale hanno emanato provvedimenti ai sensi dell'art. 175 *bis* co.4 c.p.p. e, tra questi, tutti quelli riguardanti gli uffici di maggiori dimensioni; nello specifico, sono pervenuti i provvedimenti di provvedimenti di ben 87 Tribunali e, segnatamente: Aosta, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Campobasso, Cassino, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Civitavecchia, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Foggia, Forlì, Frosinone, Gela, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lagonegro, Lamezia Terme, Larino, Latina, Lecce, Livorno, Locri, Lucca, Mantova, Marsala, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nocera, Novara, Oristano, Palmi, Paola, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovereto, Rovigo, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Tempio Pausania, Torino, Trani, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Varese, Velletri, Venezia, Verbania, Verona, Vicenza e Viterbo. Alcuni dei provvedimenti citati, peraltro, nell'attestare il malfunzionamento, consentono il ricorso al doppio binario analogico/telematico con un apprezzabile tentativo di proseguire la sperimentazione sugli applicativi, ma con alcuni profili di possibile conflittualità con la norma ricavabile dal citato art 175 *bis* co. 3 secondo cui, nell'ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici, *“atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche”*.

4) L'obbligo del deposito telematico nei riti speciali

Se quelle sinora descritte sono le vicende relative al dibattito davanti agli uffici del Tribunale, non meno preoccupanti si profilano fin da ora le prospettive del processo telematico per gli Uffici di Procura e del G.I.P., considerati i numerosi settori della giurisdizione ai quali è stato esteso l'obbligo di trasmissione telematica degli atti, dal 1° gennaio scorso o dal 1° aprile prossimo.

8

Basti ricordare che, per tre riti speciali (applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto penale, sospensione del procedimento con messa alla prova), oltre che per l'udienza preliminare, il P.M., il G.I.P. e gli abilitati esterni già dal 1 gennaio 2025 sono vincolati all'obbligo di depositare telematicamente *“atti, documenti, richieste e memorie”* in un fascicolo processuale che non è composto da documenti telematici interamente gestibili in APP in ragione anche della scorretta migrazione da TIAP ad APP dei documenti (già descritta dalla STO nelle precedenti relazioni). Analoghe criticità, come è stato ripetutamente segnalato, riguardano i riti speciali rispetto ai quali il deposito telematico diverrà obbligatorio dal 1° aprile

prossimo (giudizio abbreviato, direttissimo e immediato). Vista la gravità e la caratteristica strutturale delle carenze dell'applicativo appare peraltro improbabile che queste possano venire risolte nel breve spazio di meno di tre mesi, pur augurandoci il contrario.

La formulazione dell'art.3 del D.M. 217/2023, così come modificato, risulta quindi, già per quanto sin qui osservato, idonea a determinare gravissimi problemi nel funzionamento della giurisdizione penale tenuto conto pure delle ulteriori e numerose criticità del funzionamento di APP ripetutamente rilevate e segnalate.

Anche con riguardo ai riti speciali nessuna idonea sperimentazione risulta effettuata negli uffici né condivisa con il gruppo di analisi. Al fine di un efficiente funzionamento dell'applicativo, non è assolutamente sufficiente la semplice previsione dell'inserimento di un atto che riguardi l'uno o l'altro dei riti. È necessaria invece una progettazione più complessa, che parta da un'approfondita analisi delle norme che regolano il rito processuale destinato all'inserimento nell'applicativo e che individui i vari possibili flussi nei quali il rito può articolarsi, prevedendo ciascuno di essi e consentendo che ciascuno possa avere una definizione sia sotto il profilo processuale che informatico.

Come si è detto, e come si dirà ripetutamente in seguito esponendo analiticamente le deficienze relative ai singoli riti divenuti o destinati a divenire obbligatori, non è sufficiente prevedere genericamente all'interno dell'applicativo la possibilità per il P.M. di attivare il flusso relativo al rito speciale, inoltrando la relativa richiesta. È necessario al contrario individuare, prima dal punto di vista giuridico e poi sotto il profilo informatico, le varie vicende processuali che il rito prevede possano verificarsi, evitando arresti del sistema o impossibilità di proseguire nella definizione del procedimento.

9

Per fare un esempio, non è sufficiente, in relazione al procedimento per decreto penale, che l'applicativo consenta al P.M. di trasmettere al G.I.P. la richiesta ai sensi dell'art. 459 c.p.p.⁵; è necessario altresì, previa un'attenta analisi della struttura normativa del rito, che l'applicativo consenta di seguire tutti i percorsi processuali che quel rito prevede (la possibilità per il giudice di emettere il decreto richiesto, di pronunciare sentenza di proscioglimento o di restituire gli atti al pubblico ministero, quindi la possibilità per l'imputato di chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.444 e così via).

⁵ Peraltro, la previsione della "richiesta di decreto penale", sino ad allora assente, è stata inserita in APP in coincidenza con l'emanazione del D.M. 206/2024.

Come è stato segnalato nella relazione della STO del 2.12.2024, già con riferimento al procedimento di archiviazione, la mancanza di una qualunque analisi del flusso processuale ha comportato la conseguenza della “sparizione” dei procedimenti in cui la richiesta di archiviazione veniva rigettata o in cui il giudice imponeva la formulazione dell’imputazione ex art. 409 co.4 e 5 c.p.p.: poiché il sistema è stato progettato, erroneamente, sul presupposto che l’unico esito della richiesta di archiviazione sia il suo accoglimento da parte del G.I.P., anche i procedimenti nei quali il giudice provvedeva diversamente ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 409 c.p.p. risultavano, sino al dicembre scorso, comunque archiviati, con gravissime conseguenze processuali.

È utile quindi indicare di seguito, sommariamente e senza pretesa di esaustività, le più rilevanti criticità che l’applicativo presenta in relazione ai tre riti speciali nei quali l’obbligo di deposito telematico è vigente già dall’1 gennaio 2025 (udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale⁶), rimandando alla relazione del 2 dicembre 2024 per le criticità rilevate per i riti abbreviato, direttissimo e immediato; con l’ovvia considerazione che si tratta di rilievi derivanti dall’esperienza dei pochi giorni in cui gli uffici giudiziari sono stati improvvisamente posti di fronte alla necessità di utilizzare strumenti mai conosciuti né messi a loro disposizione sino a quel momento.

5) Le principali criticità dell’applicativo

5.1) Applicazione della pena su richiesta delle parti

- La maschera di scelta dei modelli di default non presenta alcun modello per il rito speciale “PATTEGGIAMENTO” per i procedimenti in fase di indagini.
-
- Non è prevista la possibilità per il P.M. – causa assenza di un flusso specifico - di presentare istanza di patteggiamento direttamente al G.I.P. ai sensi dell’art. 447 co.3 c.p.p..
 - Se viene attivata la funzione “*carica atto da firmare*”, viene visualizzata una finestra di dialogo dalla quale è possibile scegliere il filtro “*patteggiamento*” e quindi la voce “*richiesta di patteggiamento*”, ma nel sistema non è contenuto un modello corrispondente.
 - Non è possibile presentare “*istanza congiunta*” di patteggiamento ai sensi dell’art. 447 co.1 c.p.p. In questo caso, peraltro, è dubbia anche la possibilità di utilizzo del flusso

⁶ Le criticità verranno qui indicate per sommi capi, rimandando, anche per le schermate dell’applicativo, alle relazioni allegate, redatte dai RID Mario ANDRIGO (RID requirente Torino), Bianca Maria TODARO (RID giudicante penale Lecce) e Silvana PUCCI (RID giudicante penale Milano).

“atto atipico”, poiché l’eventuale istanza congiunta dovrebbe recare la firma digitale sia del P.M. che del difensore: ciò non è tecnicamente possibile poiché – come è noto – il P.M. crea e firma i propri atti all’interno di APP mentre il difensore crea i propri atti sul proprio dispositivo, li firma digitalmente (con protocollo PADES o CADES) e li deposita a mezzo del portale.

- Se, viceversa, l’istanza di patteggiamento è depositata dal difensore a mezzo del portale, ai sensi dell’art. 447 co.1 c.p.p., questa è visualizzata solo da parte della cancelleria G.I.P. e non dalla segreteria del P.M., senza tener conto che, secondo il tenore letterale della norma, quando l’istanza di patteggiamento è frutto di interlocuzioni intervenute tra difensore e P.M., questi deve essere messo in condizioni di esprimere il parere prima che l’istanza sia trasmessa al G.I.P.. Il fatto che l’istanza depositata via portale venga visualizzata dalla cancelleria G.I.P., al contrario, sembra riconducibile alla diversa ipotesi di cui al terzo comma dell’art.447 c.p.p., che prevede la presentazione al G.I.P. di un’istanza di patteggiamento “*presentata da una parte*”, nel qual caso “*il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente*”. In ogni caso, una volta depositata via portale, il sistema accetta automaticamente l’istanza ma il G.I.P. e la sua cancelleria la visualizzano nella *card ‘pendenti’* (peraltro senza un *alert* specifico, ma dovendo ricorrere al monitoraggio costante della *card*): solo a quel punto possono attivare la funzione ‘*comunica ad altro ufficio*’, con la quale l’istanza diviene visibile lato Procura. Una volta che l’istanza è finalmente visibile al P.M., questi non rinviene alcun ‘flusso’ attivabile per prestare il consenso con la funzione ‘*redigi atto*’; è necessario ricorrere alla funzione – non intuitiva – ‘*carica atto da firmare*’, con cui viene attivato un elenco a discesa che contempla due modelli di parere – favorevole e contrario – all’istanza di

11

patteggiamento. Scegliendo il ‘*parere favorevole*’ viene peraltro proposto un modello del tutto incongruo, trattandosi del consenso che il P.M. presta nel caso in cui egli stesso abbia inserito una proposta di patteggiamento nell’avviso *ex art.415-bis c.p.p.*. Il modello proposto non riporta poi correttamente l’indicazione di quale tra gli indagati abbia presentato l’istanza di patteggiamento, limitandosi a riportare il cognome e nome del primo indagato con il suffisso ‘+ I’. Successivamente il P.M. deve procedere allo stralcio della posizione dell’indagato che ha chiesto il patteggiamento ed alla formazione di un nuovo fascicolo, con nuovo numero di R.G.; nel nuovo fascicolo viene ‘acquisito’ l’atto di consenso all’istanza di patteggiamento (gestito dalla segreteria P.M. con la funzione ‘*annota a registro*’) che viene successivamente ‘comunicato’

all'ufficio G.I.P.. Dal lato G.I.P. si verificano ulteriori criticità poiché il procedimento, pur risultando già assegnato ad un G.I.P. (lo stesso del fascicolo originario, trattandosi di stralcio), non viene visualizzato nella card 'pervenuti' né dal G.I.P. né dalla cancelleria fino a quando il P.M. non abbia attivato la funzione '*verifica e conferma la comunicazione ad altro ufficio*'. In sintesi, è necessario un doppio passaggio – segreteria e P.M. – per trasmettere correttamente il consenso al patteggiamento e renderlo visibile al G.I.P.. Infine, il G.I.P., pur ottenuta la visibilità, oltre che del fascicolo, anche dell'atto di consenso del P.M., non è in grado di utilizzare il modello di '*avviso di fissazione udienza*' in quanto il sistema presenta una pagina vuota.

- Quanto alla redazione della sentenza, il wizard "*redigi atto*" riporta un modello di sentenza che si richiama agli artt. 530-535 c.p.p. (con la formula "*condanna/assolve*") anziché all'art. 448 c.p.p.; utilizzando la funzione "*carica atto da firmare*" l'applicativo non offre tra le opzioni la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

In sintesi, il flusso relativo al rito di applicazione della pena su richiesta presenta le seguenti criticità:

- assenza di flusso 'dedicato' al patteggiamento;
- assenza di flusso che consenta al P.M. di inoltrare al G.I.P. una richiesta di patteggiamento ovvero una istanza congiunta;
- incongruenza circa l'ufficio che riceve l'istanza di patteggiamento depositata dal difensore (cancelleria G.I.P. anziché segreteria P.M.);
- assenza di flusso 'dedicato' alla prestazione del consenso;

12

- incongruenze e lacune del modello presente all'interno della funzione '*carica atto da firmare*';
- necessità di redigere l'atto all'esterno di APP e caricarlo successivamente, per procedere alla gestione 'manuale'.

Anche laddove risulti funzionante, il flusso è comunque farraginoso, le scelte proposte dal programma non sono sempre congruenti alle previsioni di legge e in ogni caso risultano controintuitive e contrarie a qualsiasi principio in materia di usabilità delle applicazioni informatiche.

5.2) Procedimento per decreto

Anche con riferimento al procedimento per decreto, il flusso previsto da APP presenta diverse criticità:

- quelle dovute alla mancata analisi delle norme di legge e alla mancata previsione di tutti gli sviluppi che la vicenda processuale può assumere;
- il *wizard* previsto per la richiesta di decreto penale, nel momento in cui viene richiesto di indicare la pena da richiedere, propone l'alternativa secca tra multa e ammenda, ma non consente di specificare se la pena pecuniaria richiesta sia in sostituzione di quella detentiva;
- Nel modello precompilato è necessario modificare (ricorrendo a “*modifica atto*”) gran parte del contenuto;
- Una volta trasmessa la richiesta al G.I.P., il *wizard* finalizzato alla compilazione del decreto penale di condanna non recepisce né il capo di imputazione né il calcolo della pena contenuti nella richiesta del P.M..

Va segnalato dunque che, in relazione al procedimento per decreto, notoriamente destinato a definire la quantità statisticamente più ampia dei procedimenti nei quali viene esercitata l'azione penale, l'applicativo non consente alcuna razionale organizzazione del lavoro giudiziario che dovrebbe derivare dall'utilizzo del mezzo informatico, consistente nella possibilità di trasferire nel decreto del G.I.P. la gran parte del contenuto della richiesta del P.M.. L'applicativo, inoltre, non risulta in grado di gestire le varie ed eventuali fasi procedurali che possono conseguire alla richiesta di decreto penale ed all'emissione del decreto penale di condanna da parte del G.I.P., come si è accennato in precedenza.

5.3) *Sospensione del procedimento con messa alla prova*

Nonostante dal 1° gennaio 2025 gli atti relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 168 bis c.p.* debbano essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, il flusso relativo al procedimento risulta assente dall'applicativo a mezzo del quale le richieste debbono essere depositate dalle parti e trasmesse al giudice.

Il programma non contiene infatti una voce specifica dedicata al flusso ‘*messa alla prova*’; qualora si ricorra alla voce di menu ‘*atto atipico*’ è quindi necessario modificarne integralmente il contenuto.

Ricorrendo alla funzione ‘*carica atto da firmare*’, il sistema propone un elenco a discesa in cui è contemplata la voce ‘*parere positivo sulla messa alla prova*’, ma alla selezione si apre una pagina vuota con la dizione “*attenzione il titolare selezionato prevede riconciliazione manuale in regeweb*”. Dopodiché non è possibile proseguire, se non con il caricamento di un atto precompilato da esterno.

Non è inoltre previsto dall'applicativo il caso in cui la messa alla prova venga richiesta durante l'udienza predibattimentale, circostanza questa tutt'altro che eventuale.

Quando poi la messa alla prova abbia sortito esito positivo e sia necessario redigere la relativa sentenza, è impossibile utilizzare il *wizard*, che non prevede il rito, ed è necessario utilizzare il modello generico di sentenza di improcedibilità. Utilizzando invece la funzione “*carica atto da firmare*” compare il rito ma non la sentenza a questo relativa, ed è necessario nuovamente utilizzare l'indicazione, scorretta giuridicamente, di “*sentenza di improcedibilità*”.

In sintesi, il flusso MAP presenta le seguenti gravi criticità:

- assenza di flusso attivabile con la funzione ‘*redigi atto*’;
- assenza di riconciliazione tra i dati di registro e quelli immessi manualmente in APP con la funzione ‘*atto atipico*’ e/o ‘*carica atto da firmare*’;
- assenza di un modello corrispondente all'opzione ‘*parere positivo sulla messa alla prova*’.

5.4) Udienza preliminare

Il flusso dell'udienza preliminare, rispetto alla quale è vigente dal 1° gennaio scorso l'obbligo di deposito telematico, risulta gravemente critico dal lato del G.I.P. sin dalla redazione dell'avviso di fissazione udienza: non è infatti possibile utilizzare il modello di avviso di fissazione udienza né con la funzione ‘*redigi atto*’, né con quella – alternativa – ‘*carica atto*

14

da firmare’, poiché l'applicativo presenta una pagina bianca. È quindi necessario ricorrere alla redazione dell'avviso al di fuori di APP, con inserimento manuale di tutti i dati.

Quanto alla celebrazione dell'udienza preliminare davanti al GUP devono richiamarsi poi le gravi problematiche sopra segnalate per la celebrazione dell'udienza dibattimentale: anche nel corso dell'udienza prevista dal libro V, titolo IX del codice di procedura penale è necessaria la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni che consentano loro il deposito telematico nel corso dell'udienza preliminare, disponibilità che allo stato attuale notoriamente non sussiste. Ed in assenza di un'ideale infrastruttura tecnologica è, di fatto e in diritto, impossibile lo svolgimento anche dell'udienza preliminare, in relazione alla quale difettano inoltre le funzionalità idonee ed affidabili di APP.

5.5) Udienza dibattimentale e predibattimentale

L'estensione dell'obbligo del deposito telematico alla fase dibattimentale e predibattimentale dinanzi al Tribunale ordinario (monocratico e collegiale) non risulta essere mai stata oggetto di

qualsiasi analisi finalizzata alla progettazione dell'utilizzo a tale scopo di APP. Ne derivano quindi le gravissime criticità di seguito riepilogate, in un elenco verosimilmente non esaustivo, derivante dall'esperienza di utilizzo dei pochi e primissimi giorni intercorsi dal 1° gennaio ad oggi.

- I flussi ed i modelli redazionali risultano disseminati nell'applicativo in maniera assolutamente casuale non essendo in alcun modo prevedibile con quale funzionalità dell'applicativo si renderà disponibile l'atto che si intende redigere. Anche nell'ambito dello stesso rito, come si vedrà, non è possibile utilizzare la medesima funzionalità per le diverse fasi (ammissione al rito speciale/sentenza). L'utente è pertanto costretto ad effettuare estenuanti tentativi per trovare il percorso redazionale più adatto al caso specifico.
- Il titolare risulta insufficiente non prevedendo, tra l'altro e per esempio, la possibilità che la sentenza abbia esiti diversi per ciascun capo di imputazione e per ciascun imputato.
- Problematico risulta il caso in cui un magistrato sia sostituito da un collega per una singola udienza: secondo quanto descritto nel Manuale Configurazione Profili e Funzioni (ver. 5.7.34 del 18.12.2024) per quello che riguarda tali tipologie utente: “*in APP le tipologie utente:*

- *Magistrato visibilità ruolo*

15

- *Magistrato visibilità ufficio*

hanno visibilità limitata al proprio ruolo, ovvero vedono solo i procedimenti a loro assegnati”.

Dunque, il giudice in sostituzione non può visualizzare il ruolo del sostituito né redigere provvedimenti. A tal fine non risulta utile neanche la funzione di “*gestione diritti*” che consente solo la redazione condivisa dell'atto, la cui approvazione e firma è sempre di spettanza del titolare del ruolo. L'unica soluzione allo stato possibile sembrerebbe la modifica dell'assegnazione del singolo fascicolo su SICP mediante attribuzione dello stesso al magistrato in sostituzione. Naturalmente l'operazione diventa piuttosto gravosa in caso di udienze particolarmente voluminose, soprattutto qualora il fascicolo non venga definito dal sostituto con rientro nel ruolo del sostituito.

- In caso di redazione di sentenza collegiale sono emerse criticità nel flusso di firma tra giudice estensore e Presidente del Collegio in quanto manca la funzione di restituzione della bozza dal Presidente del Collegio al giudice relatore.
- Dopo “*firma*” e “*deposito*” non può essere più eliminato il documento né modificato contrariamente a quanto avviene nella realtà, laddove la cancelleria, prima di apporre il

“*depositato*”, qualora si accorga di errori od omissioni li segnala al magistrato in modo da consentirne la correzione evitando la necessità successivi procedimenti correttivi (che tra l’altro necessiterebbero di una fissazione d’udienza con conseguente appesantimento del lavoro dell’ufficio). Si tratta di una criticità che deriva dall’attribuzione al magistrato di un adempimento di Cancelleria quale è il “*deposito*” dell’atto, demandando al Cancelliere la mera “*firma*” ed “*acquisizione*”.

- Manca poi la possibilità di effettuare la comunicazione della sentenza al PG. Tramite APP si può comunicare la sentenza depositata solo al P.M.. La comunicazione al PG va quindi effettuata tramite SICP il che significa: scaricare la sentenza da APP, salvarla e ricaricarla su SICP per poi effettuare la comunicazione.
- Dopo la firma ed il deposito da parte del magistrato e la firma ed acquisizione da parte del cancelliere la sentenza non risulta ancora depositata né su App né su SICP: è necessario lavorare l’atto su SICP.
- Quando si procede all’annotazione della sentenza si apre la schermata del fascicolo su SICP ma l’operazione risulta bloccata.
- La sentenza depositata è visualizzabile su APP ma non è visualizzabile da SICP, comparando solo come storico. Il registro, comunque, non risulta acquisire il provvedimento poiché ciò che viene lavorato su APP non viene trasferito in SICP.

16

- Non è possibile assegnare il numero della sentenza tramite APP ma è necessario richiederlo tramite SICP. Ciò comporta che per ottenere un’intestazione della sentenza completa il giudice non possa procedere alla redazione dell’atto prima che il Cancelliere abbia effettuato tale operazione.
- La firma del cancelliere include l’attestazione di depositato in cancelleria: ciò determina l’inutilizzabilità dell’applicativo per tutti quegli atti per i quali serve l’attestazione di deposito in udienza, primo fra i quali la sentenza con motivazione contestuale.
- I funzionari UPP non possono dare autonomamente avvio alla redazione di una bozza di provvedimento, essendo sempre necessario che il magistrato individui il singolo fascicolo assegnato, apra un flusso redazionale e condivida l’atto mediante la “*gestione diritti*”.
- La visualizzazione del ruolo di udienza non deriva soltanto dalla data e dal nominativo del magistrato, ma anche dal numero dell’aula di udienza; il che comporta la formazione di due statini di udienza nell’eventualità, tutt’altro che remota, che nella stessa giornata lo stesso magistrato, o lo stesso collegio, debba tenere udienza in due aule diverse o che l’indicazione dell’aula di udienza sia stata inserita con modalità diverse (es. “*aula 2*” o “*aula 2*”).

5.6) Redazione dei verbali di udienza

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che i verbali confezionati con APP dal cancelliere, e da questi sottoscritti digitalmente, non possono essere allo stato controfirmati dal Giudice⁷: in assenza di un provvedimento ex art. 175 bis c.p.p., la redazione analogica del verbale contrasterebbe con il disposto normativo recato dall'art. 483 co. 1-*bis* c.p.p., a norma del quale *“Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata”*. Allo stato, dunque, l'applicativo non consente al giudice il rispetto della predetta previsione normativa. La soluzione tampone indicata dal Ministero – redazione del verbale in word, stampa e firma analogica di cancelliere e giudice e upload sull'applicativo – costituisce, come si è detto in

precedenza, un'implicita ed ulteriore attestazione dell'attuale inidoneità di APP a gestire l'attività di udienza.

5.7) Gestione documentale in APP e principi informatori del fascicolo informatico

Merita un cenno, in questa sede, la imperfetta e problematica migrazione degli atti da TIAP, il gestore documentale che APP dovrebbe progressivamente sostituire, già segnalata nella precedente delibera dicembre 2024.

Nonostante la migrazione fosse stata assicurata già in vista dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2024 del PPT, essa non è ancora oggi avvenuta e, pur quando avviene, presenta serissimi problemi di leggibilità degli atti che vengono confusamente ribaltati in APP senza una precisa categorizzazione. In particolare, va segnalato che in APP gli atti risultano spesso catalogati come *“Atti vari”* o *“atti generici”* senza quindi possibilità di intuirne il contenuto e costringendo l'utente all'apertura del singolo file. Nell'importazione da TIAP va inoltre perduta la classificazione gerarchica degli atti all'interno del fascicolo processuale: il sistema raccoglie tutti gli atti in un unico 'faldone principale', senza realizzare un'organizzazione più ordinata dei contenuti del fascicolo.

Quanto al titolare, ancorché ne sia stata ripetutamente assicurata la costante implementazione, attualmente non contempla nessuna etichetta utile per i 4 flussi destinati a essere gestiti esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2025. Poiché il titolare non può essere

⁷ Cfr., sul punto, la nota DGSIA del 13.12.2024, pag. 3, punto secondo: *La presente versione di APP non prevede la firma del verbale di udienza da parte degli utenti magistrati.*

personalizzato dall'utente aggiungendo 'titoli' mancanti nel database ministeriale, ne deriva che i procedimenti in udienza preliminare, con richiesta di patteggiamento, decreto penale di condanna e messa alla prova sono destinati a essere composti esclusivamente di 'atti vari' con le difficoltà di consultazione del fascicolo telematico che derivano dall'impossibilità di classificare correttamente gli atti che via via popolano il fascicolo informatico nel corso del procedimento e del processo.

A questo proposito, sotto il profilo normativo deve considerarsi che l'art. 111 *ter* c.p.p. – sul presupposto che il procedimento penale, ai sensi dell'art. 111 *bis* c.p.p., si svolga, in ogni stato e grado del procedimento, con il deposito telematico di atti, documenti, richieste, memorie - stabilisce che i fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

Appare evidente che il legislatore - nel delineare le caratteristiche del fascicolo informatico - ha individuato nell'agevolezza della sua consultazione uno dei cardini fondamentali

18

dell'applicativo ministeriale, qualità che risulta quindi in concreto mancare in relazione a gran parte del patrimonio documentale di APP.

In proposito deve peraltro notarsi che il fascicolo informatico, ai sensi dell'art. 9 comma 4, del novellato D.M. 44/2011, dovrebbe necessariamente recare "*l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo, b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico*". E ancora deve osservarsi che, a norma dell'art. 9, comma 5, del D.M. 44/2011, "*il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti*". Risulta chiaro però che, allo stato e per quanto sopra esposto, il contenuto precettivo delle predette norme non appare, nella maniera più assoluta, concretamente soddisfatto dal sistema APP con ulteriore grave possibile nocumento per l'efficienza dell'attività giurisdizionale.

In conclusione, vengono in rilievo gravi, numerosi e significativi malfunzionamenti e difetti dell'applicativo APP, in relazione ai nodali segmenti processuali sopra descritti e oggetto della immediata applicabilità delle norme sull'obbligatorietà del deposito degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, con modalità esclusivamente telematiche. L'obbligatorietà è stata, peraltro, prevista senza un'adeguata

sperimentazione, ribaltando sugli uffici e sugli utenti la progressiva scoperta dei *bug* e dei malfunzionamenti sui quali il Dipartimento per la Transizione digitale sta intervenendo, ad applicativo già operativo (da ultimo con una circolare del 13.1.2025, contenente modifiche evolutive disponibili dal 14.1.2025), nel tentativo di correggere “*in corsa*” i numerosi difetti di progettazione e programmazione, confermando il grave vulnus determinato dall’omessa preventiva e adeguata sperimentazione. Si inverte così la logica che deve sottendere l’innovazione e la digitalizzazione dei processi che imporrebbe, al contrario, una preventiva analisi dei flussi procedurali ed un adeguato (anche se in ipotesi ridotto) periodo di test degli applicativi prima del loro effettivo dispiegamento negli uffici giudiziari.

Trattasi con tutta evidenza di criticità non suscettibili di immediata risoluzione e come tali idonee a pregiudicare gravemente l’efficienza e la tempestività della giurisdizione penale, con effetti potenzialmente anche paralizzanti in alcune sue fasi.

Appare, pertanto necessario che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di tornare alle soluzioni già prospettate dal CSM lo scorso 11 dicembre prevedendo:

19

- l’eventuale obbligatorietà del deposito esclusivamente telematico per il solo decreto penale di condanna ed, eventualmente, per le sentenze dibattimentali;

- il doppio binario analogico/telematico in tutte le altre ipotesi fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati. Tanto premesso, delibera

- di approvare le osservazioni di cui in parte motiva e di rimetterle al Ministro della Giustizia per l’adozione delle più opportune determinazioni sia al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti e difetti dell’applicativo APP, sia allo scopo di estendere le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché differire i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale;

- di dare mandato alla Settima Commissione di proseguire nel costante monitoraggio del dispiegamento del PPT, anche attraverso il ricorso alla Struttura Tecnica per l’Organizzazione e alla rete dei RID.